

RD 23 OTTOBRE 1925, N. 2537

Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, in esecuzione della legge 24 giugno 1923, n. 1395

GU 15 febbraio 1926, n. 37

CAPO I - Dell'Albo

Art. 1. In ogni Provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo⁽²⁾.

Art. 2. Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio Albo.

Quando gli iscritti nell'Albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell'Albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal Primo presidente della Corte di appello.

Art. 3. L'Albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità, la residenza.

L'iscrizione nell'Albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione, con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell'iscrizione.

Chi si trova iscritto nell'Albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4. Per essere iscritto nell'Albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di quella di architetto, ai sensi del DM 31 dicembre 1923, n. 2909⁽³⁾ salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento.

Potranno essere iscritti nell'Albo a termini dell'art. 3, capoverso, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del RD 6 settembre 1902, n. 485.

Art. 5. Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di ingegnere e di architetto è necessario aver superato l'esame di Stato, a norma del RD 31 dicembre 1923, n. 2909 ferme restando le disposizioni transitorie della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del presente regolamento.

Soltanto però agli iscritti nell'Albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 nell'art. 56 del presente regolamento.

Art. 6. Non si può essere iscritti nell'Albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7. La domanda di iscrizione nell'Albo deve essere presentata alla presidenza dell'Ordine, redatta in carta da bollo da lire 250.000⁽⁴⁾ e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia⁽⁵⁾;
- c) certificato di residenza;

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 1 del RD 27 ottobre 1927 n. 2148, «L'Albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti».

⁽³⁾ L'esame di Stato è ora disciplinato dagli articoli 172 e seguenti del TU 31 agosto 1933, n. 1592, e legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

⁽⁴⁾ Al 1996 l'imposta è aumentata più volte. L'interessato, per ottenere l'iscrizione, deve allegare alla domanda la ricevuta rilasciata dall'Ufficio del registro comprovante il versamento della tassa di concessione governativa.

⁽⁵⁾ Per gli apolidi provvede la legge 28 aprile 1938, n. 897.

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;

e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo articolo 60;

f) dichiarazione di non essere iscritto, né di aver domandato l'iscrizione, in altro Albo d'ingegnere o di architetto.

Non può essere iscritto nell'Albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 28 giugno 1874, n. 1938⁽⁶⁾ sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termine del Codice di procedura penale⁽⁷⁾.

Art. 8. Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'Albo.

La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente⁽⁸⁾.

Art. 9. La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di 5 giorni⁽⁹⁾ a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine è data comunicazione con lettera ufficiale al Procuratore della Repubblica.

Art. 10. Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale⁽¹⁰⁾ entro un mese dalla notificazione.

Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentali.

Artt. 11-16. *Omissis*⁽¹¹⁾.

Art. 17. Contro la deliberazione della Commissione centrale⁽¹²⁾ non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione della Repubblica, nei casi di incompetenza o eccesso di potere⁽¹³⁾.

Art. 18. Le spese per il funzionamento della Commissione centrale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

L'ammontare delle spese viene determinato dalla Commissione centrale la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine⁽¹⁴⁾.

I Consigli dell'Ordine possono stabilire, nei propri regolamenti interni, un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19. La Commissione centrale stabilirà con il proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile⁽¹⁵⁾.

⁽⁶⁾ Vedi anche art. 3 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

⁽⁷⁾ Per altro requisito, vedi art. 2 della legge 28 aprile 1938, n. 897.

⁽⁸⁾ Per la validità delle sedute del Consiglio, per quel che concerne il numero dei presenti, vedi art. 16, comma 1, DLLgt 23 novembre 1944, n. 382.

⁽⁹⁾ Termine non perentorio.

⁽¹⁰⁾ Ora il ricorso avverso la deliberazione è al Consiglio nazionale: sulla presentazione del ricorso, vedi DM 12 ottobre 1948 e DM 10 novembre 1948.

⁽¹¹⁾ Disposizioni superate dal DLLgt 23 novembre 1944 n. 382.

⁽¹²⁾ Ora del Consiglio nazionale.

⁽¹³⁾ Ai sensi dell'art. 111 della Costituzione è ammesso ricorso anche *per violazione di legge* (Cassazione, SU, 10 aprile 1978, n. 1657).

⁽¹⁴⁾ Vedi art. 14 DLLgt 23 novembre 1944, n. 382.

Art. 20. La cancellazione dall'Albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento all'iscrizione.

Art. 21. Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare in conformità dei precedenti articoli 10, 13 e 16⁽¹⁶⁾.

Cessate le cause che hanno motivato la cancellazione dall'Albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità ai suindicati articoli 10, 13 e 16.

Art. 22. Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'Albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità dei precedenti articoli 10, 13 e 16⁽¹⁶⁾.

Art. 23. L'Albo, stampato a cura e spese dell'Ordine è inviato alla Corte di appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di Commercio, aventi sede nel distretto dell'Ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri della giustizia e degli affari di culto⁽¹⁷⁾, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale⁽¹⁸⁾ e dell'istruzione, nonché alla Commissione centrale⁽¹⁹⁾ ed agli altri Consigli dell'Ordine.

Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'Albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'Albo.

Art. 24. Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri e di architetti.

Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento dell'iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.

Avvenuta l'iscrizione nell'Albo del nuovo Ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25. Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un Albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

CAPO II - *Dell'Ordine e del Consiglio dell'Ordine*⁽²⁰⁾

SEZIONE I - *Dell'Ordine*

⁽¹⁵⁾ Vedi DM 12 ottobre 1948 e DM 10 novembre 1948.

⁽¹⁶⁾ Il ricorso è ora al Consiglio nazionale.

⁽¹⁷⁾ Ora Ministero di grazia e giustizia.

⁽¹⁸⁾ Ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

⁽¹⁹⁾ Ora Consiglio nazionale.

⁽²⁰⁾ Le norme del presente Capo si applicano in quanto compatibili con quelle di cui al DLLgt 23 novembre 1944, n. 382.

Art. 26. La convocazione dell'Ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine⁽²¹⁾, è indetta dal presidente del Consiglio dell'Ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza⁽²¹⁾.

La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27. Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30⁽²²⁾ e provvederanno all'elezione dei membri del Consiglio, all'elezione, quando del caso, dei designati per la Commissione centrale⁽²³⁾ ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto⁽²⁴⁾ degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.

Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 28. La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del Consiglio dell'Ordine; in caso di assenza del presidente (e, dove esista, del vicepresidente)⁽²⁵⁾, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.

Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 30.

SEZIONE II - *Del Consiglio dell'Ordine*

Art. 29. Ciascun Ordine degli ingegneri e ciascun Ordine degli architetti è retto dal Consiglio.

Art. 30. I componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'Albo, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio⁽²⁶⁾.

Tutti gli iscritti nell'Albo possono essere eletti a far parte del Consiglio.

Art. 31.⁽²⁷⁾

Art. 32. I membri del Consiglio devono essere iscritti nell'Albo e durano in carica due anni⁽²⁸⁾. Essi sono rieleggibili.

⁽²¹⁾ La convocazione dell'Ordine, per quel che concerne rielezione del Consiglio, è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 3 DLLgt 23 novembre 1944, n. 382 e l'elezione dei componenti il Consiglio avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 di detto decreto.

⁽²²⁾ Il DLLgt n. 382, *cit.*, salvo per quel che concerne la convocazione dell'adunanza per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, non ha stabilito un termine per la convocazione delle adunanze generali.

⁽²³⁾ Ora Consiglio nazionale.

⁽²⁴⁾ Ora da un quarto degli iscritti: vedi art. 3, comma 12 DLLgt n. 382.

⁽²⁵⁾ Vedi art. 16, comma 12 DLLgt n. 382.

⁽²⁶⁾ Per l'elezione dei componenti del Consiglio vedi articoli 2 e 3 DLLgt 23 novembre 1944, n. 382.

⁽²⁷⁾ Riguardava la composizione del Consiglio: vedi art. 1 DLLgt n. 382.

Art. 33.⁽²⁹⁾

Art. 34.⁽³⁰⁾ Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro 10 giorni dalla proclamazione.

Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.

Art. 35.⁽³¹⁾

Art. 36. Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Art. 37. Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari⁽³²⁾:

1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;

2) prende i provvedimenti disciplinari;

3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;

4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo⁽³³⁾;

5) compila ogni triennio la Tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha il valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine⁽³⁴⁾;

6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38. Il presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso⁽³⁵⁾.

In caso di assenza del presidente (e, dove esista, del vicepresidente) il consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39. Il segretario riceve le domande d'iscrizione nell'Albo (art. 7), annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40. Il tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;

b) registro contabile di entrata e di uscita;

⁽²⁸⁾ La materia è disciplinata dall'art. 15 DLLgt n. 382.

⁽²⁹⁾ Riguardava la procedura per l'elezione dei consiglieri: vedi articoli 4 e 5 DLLgt n. 382.

⁽³⁰⁾ Vedi art. 6 DLLgt n. 382.

⁽³¹⁾ Vedi art. 2, comma 12, DLLgt n. 382.

⁽³²⁾ Vedi art. 5 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, che indica anche «pareri sulle controversie e liquidazione degli onorari».

⁽³³⁾ Vedi artt. 7 e 14 DLLgt n. 382.

⁽³⁴⁾ La Tariffa professionale è ora a carattere nazionale.

⁽³⁵⁾ Vedi articoli 27 e 28.

- c) registro dei mandati di pagamento;
- d) inventario del patrimonio dell'Ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere economo.

Art. 41.⁽³⁶⁾

Art. 42. Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

CAPO III - *Dei giudizi disciplinari*

Art. 43. Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44. Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato⁽³⁷⁾, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine in un termine non minore di 15 giorni per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45. Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'Albo, sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di 6 mesi⁽³⁸⁾;
- 4) la cancellazione dall'Albo.

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

Esso è dato con lettera del presidente per delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

⁽³⁶⁾ Superato dall'art. 15, comma 12, DLLgt n. 382.

⁽³⁷⁾ «La mancata audizione dell'incolpato da parte del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri prima della decisione di procedere al giudizio disciplinare, secondo quanto disposto dall'art. 44 RD n. 2537/1925, costituisce motivo di nullità del procedimento» (Cass., Sez. unite civili, 19 novembre 1979, n. 6018, per esteso in *Foro italiano*, 1980, parte I, pag. 1024 e seguenti). Nella sentenza è specificato che il motivo di nullità sussiste anche nel caso che l'incolpato sia stato ascoltato dal solo presidente invece che dal Consiglio dell'Ordine.

Risulta dalla giurisprudenza (Cassazione, Sezioni unite, 27 giugno 1981, n. 4182) che l'inquisito, prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento per il giudizio disciplinare, deve contestare al Consiglio il fatto di non essere stato ascoltato preliminarmente. Nel caso tale obiezione non venga avanzata il motivo di nullità può essere sanato in sede di giudizio di secondo grado davanti al Consiglio nazionale. Ciò in applicazione per analogia dei principi stabiliti dall'art. 185 del CPP così come modificato dall'art. 6 della legge 534/1977.

⁽³⁸⁾ Ai sensi dell'art. 35 CP la sospensione non può avere durata inferiore a 15 giorni.

Art. 46. Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze⁽³⁹⁾, può eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione: quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'Albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 28 giugno 1874, n. 1938⁽⁴⁰⁾, è sempre ordinata la cancellazione dall'Albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47. Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificate ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento⁽⁴¹⁾.

Art. 48.⁽⁴²⁾ Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal Procuratore della Repubblica, in conformità dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 49. L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte d'appello.

Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso alla Commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento⁽⁴³⁾.

Art. 50. Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare⁽⁴⁴⁾.

CAPO IV - *Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto*

Art. 51. Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, ai rilievi geometrici e alle operazioni di estimo.

Art. 52. Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le

⁽³⁹⁾ La condanna deve essere definitiva; tale è il caso del patteggiamento. Nella decisione del Consiglio, deve essere motivata la scelta tra cancellazione e sospensione.

⁽⁴⁰⁾ Tale norma non consente la riammissione dell'esercizio professionale in caso di libertà provvisoria. Deve essere considerato tuttavia che la Corte costituzionale con Sentenza 7 luglio 1988, su GU del 13 luglio 1988, ha dichiarato incostituzionale analoga norma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista.

⁽⁴¹⁾ Il ricorso è ora al Consiglio nazionale.

⁽⁴²⁾ Prevedeva il ricorso avverso le deliberazioni dell'assemblea generale alla Commissione centrale: ora il ricorso avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine e al Consiglio nazionale; vedi art. 10.

⁽⁴³⁾ Il ricorso è ora al Consiglio nazionale. Viene omissis il comma 12 originario, che prevedeva il ricorso all'assemblea generale.

⁽⁴⁴⁾ Per le sanzioni disciplinari in caso di omissione del versamento del contributo, vedi la legge 3 agosto 1949, n. 536.

belle arti⁽⁴⁵⁾, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53. Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 54.⁽⁴⁶⁾ Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli istituti d'istruzione superiore, indicati nell'art. 1 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del RD 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere-architetto presso gli istituti di istruzione superiore, indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del RD 31 dicembre 1923, n. 2909⁽⁴⁷⁾, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Art. 55. Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.

Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto, purché si tratti delle opere contemplate dall'art. 52. *Abrogato dalla legge 166/2002, art. 7 comma 6*

Art. 56. Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'Albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) che si tratti di casi di speciale importanza, i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'Albo;
- b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica, o che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'Albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.

CAPO V - Disposizioni generali

Art. 57.⁽⁴⁸⁾ Gli Ordini degli ingegneri o degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei Procuratori generali presso la Corte d'appello e dei Procuratori della Repubblica.

⁽⁴⁵⁾ Trattasi della legge sulla protezione delle cose d'interesse storico, artistico, archeologico, paleontologico, vedi ora legge 12 giugno 1939, n. 1089.

⁽⁴⁶⁾ Vedi anche: RD 27 ottobre 1927, n. 2145.

⁽⁴⁷⁾ Vedi il citato art. 6, RD 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 6. Le lauree o i diplomi, che saranno conseguiti fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente alla pubblicazione del RD 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universitari per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, avranno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree o diplomi entro il 31 dicembre 1923.

⁽⁴⁸⁾ Vedi anche articoli 8 e 9, DLLgt 23 novembre 1944, n. 382.

Il Ministero di grazia e giustizia vigila all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli.

Art. 58. Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorità giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'Ordine⁽⁴⁹⁾.

CAPO VI - Disposizioni di coordinamento e transitorie

Art. 59. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel capoluogo di ogni provincia il primo presidente della Corte d'appello, o nelle provincie che sono sede di Corte d'appello, il presidente del Tribunale, invita, con i mezzi di pubblicità che ritiene più convenienti, coloro che hanno conseguito il diploma di ingegnere e di architetto, dagli istituti indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, o si trovino nelle condizioni stabilite dagli artt. 3, 8, 9 e 10 della legge stessa, e dall'art. 74 del presente regolamento, a presentare domanda redatta nel modo indicato dall'art. 7 del presente regolamento e munita dei documenti ivi stabiliti e di quegli altri che il richiedente stimi opportuni.

Art. 60. I diplomi menzionati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, ai termini dell'art. 31 del RDL 25 settembre 1924, n. 1585⁽⁵⁰⁾, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1923, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del RD 31 dicembre 1923, n. 2909⁽⁵¹⁾.

Art. 61. Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. 1 della medesima legge, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

Art. 62. Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle Province o dei Comuni, e che si trovino iscritti nell'Albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

È riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse⁽⁵²⁾. *Comma abrogato dalla legge 144/1999, art. 13*

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione⁽⁵²⁾. *Comma abrogato dalla legge 144/1999, art. 13*

⁽⁴⁹⁾ Il secondo comma è superato.

⁽⁵⁰⁾ Vedi art. 31 del RDL 25 settembre 1924, n. 1585; art. 31. Fermo rimanendo il disposto dell'art. 6 del RD 31 dicembre 1923, n. 2909, le lauree e i diplomi, conferiti sino a tutto l'8 dicembre 1924 dalle università e dagli istituti superiori, avranno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.

⁽⁵¹⁾ Vedi nota 47.

⁽⁵²⁾ Comma abrogato dalla legge 144/1999, art. 13

Art. 63. Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni l'iscrizione nell'Albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli articoli da 64 a 74 si omettono perché hanno esaurito la loro efficacia.